



RENATO FERRARA  
NOTAIO IN NAPOLI

N. 18282 del Repertorio

N. 3898 della raccolta.

VERBALE

Repubblica Italiana

*Il giorno ventisei giugno mille novecentoventisette  
in Napoli alla Via S. Anna dei Lombardi n.36  
alle ore diciannove.*

Innanzi a me dottor RENATO FERRARA fu Notar Luigi,  
Notaio residente in Napoli con lo studio alla Via  
S. Anna dei Lombardi n.36, iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre  
Annunziata e Nola

SI COSTITUISCE

la dott.ssa LUCA AMELIA, pensionata, nata a Torre  
Annunziata il ventisei giugno  
milenovecentoventisette e domiciliata in Napoli  
alla Via Veterinaria n.61

Della identità personale della costituita io notaio  
sono certo e la stessa, avendo i requisiti di legge  
e con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei  
testimoni.


Essa comparsa dichiara di costituirsi quale  
presidente del Consiglio di Amministrazione della  
Fondazione "ANIELLO CHIANESE" con sede in  
Villaricca (NA) alla Via Aldo Moro n.41, codice



fiscale: 95004460630, in virtù di quanto previsto all'art.4 del vigente statuto essendosi verificato il decesso del Fondatore Prof. Aniello Chianese, detta Fondazione costituita con atto per notar Nicola Salomone di Giugliano in Campania del 9 ottobre 1985 registrato a Napoli il 14 detti al n.12880/B ed integrato con verbale di modifica per il medesimo notaio in data 15 gennaio 1986 registrato a Napoli il 16 detti al n.838/B , e modificato inoltre con verbale per me Notaio in data 18 dicembre 1995 reg.to a Napoli il *4 gennaio* *1996* al n. *307/A* legalmente riconosciuta in data 14 gennaio 1987 con D.P.G.R. n.132 ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso *il Tribunale di Napoli* in data 3 aprile 1987 al n.12604, registro d'ordine 119 P.G. ed in tale qualità mi dichiara che è stato convocato in questo giorno, sito ed ora il Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica degli articoli uno, quattro ter e nove dello Statuto della Fondazione in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460
- 2) Varia ed eventuali.

29/11/1948



RENATO FERRARA  
NOTAIO IN NAPOLI

Assume la presidenza la dott.ssa Amelia Luca mentre  
io notaio funziono da Segretario.

La dott.ssa Amelia Luca constata e dà atto che è  
presente il Consiglio di Amministrazione nella  
persona dei signori:

Dr. SANDRO FORLANI nato a Napoli il 29 novembre  
1949 ed ivi domiciliato alla Via Nisida n.52 - Vice  
Direttore Centro Giustizia Minorile di Napoli

Dr. LUCIANO SOMMELLA nato a Napoli il 26 agosto 1936  
ed ivi domiciliato al Viale Colli Aminei n.46 -  
Direttore dei Centri Giustizia Minorile Campania e  
Molise rappresentato per delega, che resterà agli  
atti della Fondazione, dal suddetto Dr. Sandro  
Forlani

Dr. AMEDEO TRIOLA nato a San Giuseppe Vesuviano il  
giorno 8 gennaio 1949 ed ivi domiciliato al Corso  
Vittorio Emanuele n.8 - Direttore dell'Istituto di  
Semilibertà Centro Diurno Polifunzionale e Comunità  
per misure cautelari "Gaetano Filangieri" di  
Napoli;

dott.ssa ASSUNTA SANTULLI nata a Monteforte Irpino  
il 21 marzo 1940 e domiciliata in Napoli alla Via  
Tommasina Colosimo n.25 - Direttore Reggente  
Ufficio Servizio sociale minorenni;

Che è presente il Presidente del Consiglio di

*Amelia Luca*

Amministrazione nella di lei persona, che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea<sup>2)</sup> atta a discutere e deliberare su quanto è posto all'ordine del giorno.

Sul primo capo posto all'ordine del giorno la dott.ssa Amelia Luca fa presente al Consiglio che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 si rende necessario integrare gli articoli uno, quattro ter e nove del vigente statuto sociale.

Dopo breve discussione il Consiglio approva le proposte del Presidente e delibera di modificare i suddetti articoli nel modo che segue:

"Articolo 1

La Fondazione "ANIELLO CHIANESE" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) persegue solo finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, istruzione, formazione, assistenza sociale.

La Fondazione ha lo scopo di erogare borse di studio e premi a favore di minori detenuti presso Istituti di pena siti in Campania, minori a rischio di emarginazione e minori a rischio di

ali coinvolgimento in attività criminose i quali si  
nta siano distinti per lodevole comportamento ed  
del abbiano mostrato sensi di ravvedimento e che  
ita dimostrino di seguire progetti di formazione, di  
nto studio, di attività culturali, sportive e di tempo  
libero anche integrati tra più Istituzioni, servizi  
la e privato sociale cui siano direttamente  
one finalizzati alla loro crescita ed integrazione  
ore culturale e sociale ed i cui risultati siano  
gli oggettivamente verificabili in prosieguo di tempo.

nte La Fondazione non può svolgere attività diverse ad  
eccezione di quelle ad essa direttamente connesse."


te "Articolo 4 ter

i La Fondazione annualmente redige il bilancio o  
rendiconto.

on Il Consiglio di Amministrazione approva il  
bilancio, decide sull'investimento delle rendite,  
o delibera l'accettazione di eredità, legati o  
a donazioni, provvedere su tutto quanto può essere  
ta necessario per realizzare gli scopi della  
Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare  
l'elenco dei beneficiari delle borse di studio.

Il Consiglio può altresì stabilire di aumentare il  
numero delle borse, elevandone anche l'importo o



concedendo incentivi di frequenza ad attività formative qualora le rendite lo consentano."

"Articolo 9

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La Fondazione devolve il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile."

Il testo aggiornato dello Statuto con le deliberate

attività  
modo  
nonchè  
vita  
one o  
gge o  
azioni  
per  
della  
i di  
ività  
e.  
caso  
ltre  
iale  
tito  
omma  
lvo  
nte  
ta

modifiche firmate dalla costituita e da me Notaio  
al presente atto si allega sotto la lettera "A" per  
formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio conferisce mandato alla dott.ssa  
Amelia Luca di apportare al presente verbale ed  
all'allegato statuto tutte quelle modifiche,  
aggiunte e soppressioni che venissero richieste  
dall'Autorità Governativa ex art.12 del C.C.

Non essendovi altro a deliberare e non avendo  
nessuno chiesto la parola il Presidente dichiara  
sciolta l'adunanza.

Il presente verbale da me redatto e scritto parte a  
mano e parte con mezzo meccancio da persone di mia  
fiducia su sette facciate di due fogli è stato da  
me letto uno all'allegato alla costituita ed ai  
presenti tutti che viene approvato dalla costituita  
e dai presenti tutti perchè conforme alla loro  
volontà.

Il verbale stesso viene firmato in margine e  
sottoscritto dalla costituita e da me Notaio in  
conformità di legge alle ore *venti e sessanti e segue*

*1) redatta 26 giugno 1998*



Postille di alcune parole offese

Da nome dell'art. 6 bis del vigente statuto

Postille di nuove parole offese

Due postille scritte da persona di una fede non  
si facevano settimana ad altro dei delli due  
fatti, da me lette alle autorità ed ai parenti  
tutti e dalla stessa e dai parenti tutti offese  
le a nome di legge alle ore scritte e  
scritte due.

Amelia Luca



STATUTO

FONDAZIONE "ANIELLO CHIANESE"

Articolo 1

La Fondazione "ANIELLO CHIANESE" Organizzazione non  
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) persegue solo  
finalità di solidarietà sociale nel campo della  
beneficenza, istruzione, formazione, assistenza  
sociale.


La Fondazione ha lo scopo di erogare borse di  
studio e premi a favore di minori detenuti presso  
Istituti di pena siti in Campania, minori a rischio  
di emarginazione e minori a rischio di  
coinvolgimento in attività criminose i quali si  
siano distinti per lodevole comportamento ed  
abbiano mostrato sensi di ravvedimento e che  
dimostrino di seguire progetti di formazione, di  
studio, di attività culturali, sportive e di tempo  
libero anche integrati tra più Istituzioni, servizi  
e privato sociale cui siano direttamente  
finalizzati alla loro crescita ed integrazione  
culturale e sociale ed i cui risultati siano  
oggettivamente verificabili in prosieguo di tempo.

La Fondazione non può svolgere attività diverse ad  
eccezione di quelle ad essa direttamente connesse."

Articolo 2



1828  
5898



ere sol  
- due  
feriti  
/pro  
- e

Oggetto iniziale della Fondazione sarà l'assegnazione di tredici borse di studio o premi da lire un milione ciascuno ogni anno a quei soggetti di cui all'art.1 che saranno segnalati dai Direttori di Istituti in Campania.

#### Articolo 3

Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Prof. Aniello Chianese, Fondatore, vita sua natural durante, e composto dal Direttore del Centro di Rieducazione per minorenni della Campania (oggi Centri Giustizia minorile Campania e Molise), dal Sindaco pro-tempore di Villaricca, dal Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Napoli, dal Direttore dell'Istituto G. Filangieri di Napoli, da due rappresentanti dei servizi previsti dalle disposizioni del nuovo Codice di Procedura Penale per imputati minorenni, o da persone da essi delegate.

#### Articolo 4

Alla morte del Prof. Chianese il Consiglio di Amministrazione col seguente ordine di successione sarà presieduto dalla Prof.ssa Luca Amelia, domiciliata a Napoli Via Veterinaria n.41, dalla Prof.ssa Tagliatela Anna domiciliata a Giugliano in Campania Vico Quercia n.15, dal dottor Tirelli



Angelo, domiciliato a Villaricca Via Gaudiosi n.2,  
che subentreranno al prof. Chianese.

Le persone di cui sopra eserciteranno le funzioni  
di Presidente vita natural durante.

Qualora tutte le persone elencate rinunciassero  
all'incarico o fossero comunque impossibilitati ad  
assumerlo, la Presidenza andrà al Direttore pro-  
tempore del Centro di Reiducazione per minorenni  
della Campania (oggi Centri Giustizia minorile  
Campania e Molise).

Articolo 4 bis

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno  
due volte l'anno, nei mesi di gennaio e maggio, o  
comunque tutte le volte che se ne ravvisi la  
necessità.

Alla convocazione presiede il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza ed in caso di  
parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la  
presenza della metà più uno dei componenti.

Articolo 4 ter

La Fondazione annualmente redige il bilancio o  
rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione approva il  
bilancio, decide sull'investimento delle rendite,

*Amelia Duca*



delibera l'accettazione di eredità, legati o donazioni, provvedere su tutto quanto può essere necessario per realizzare gli scopi della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare l'elenco dei beneficiari delle borse di studio.

Il Consiglio può altresì stabilire di aumentare il numero delle borse, elevandone anche l'importo o concedendo incentivi di frequenza ad attività formative qualora le rendite lo consentano."

#### Articolo 5

I minori a rischio ritenuti meritevoli delle borse e dei premi, saranno segnalati dai Direttori degli Istituti di pena per i minorenni siti in Campania, con una dettagliata relazione relativa al comportamento, al senso di resipiscenza ed al rendimento per quei minori che si trovano inseriti in attività lavorative. In caso di segnalazioni esuberanti, i più meritevoli saranno scelti da una commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che la presiederà, dal Cappellano dell'Istituto di Osservazione di Nisida, dal Direttore del Centro di Rieducazione per minorenni della Campania, (oggi Centri Giustizia minorile Campania e Molise), dal

Direttore dell'Istituto "Filangieri" di Napoli, dal  
Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale per  
minorenni di Salerno e, in mancanza di  
quest'ultimo, dal Direttore dell'Ufficio di  
Servizio per minorenni di Napoli.

#### Articolo 6

Nel caso in cui una o più borse di studio o premi  
non potessero essere attribuiti per un anno o più a  
causa della mancanza di elementi meritevoli,  
l'assegnazione avrà luogo negli anni successivi,  
aumentando naturalmente il numero di minorenni  
distintisi.

#### Articolo 7

Nel caso, invece, che la lira si svaluti in modo  
tale da rendere esiguo l'importo di ciascuna borsa  
o premio, l'assegnazione avrà luogo anche negli  
anni successivi, cumulandone, però, gli importi in  
relazione alla percentuale di svalutazione della  
lira.

#### Articolo 8

Le borse o premi di cui sopra, saranno assegnati o  
in un'unica soluzione entro il mese di maggio di  
ogni anno, o saranno assegnati a rate, previa  
verifica dell'impegno manifestato dagli  
interessati stessi durante la partecipazione ad



attività formative, culturali e di studio, sportive e di tempo libero.

Nella prima ipotesi i premi dovranno essere depositati su libretti di risparmio intestati ai minorenni che li hanno conseguiti.

Essi potranno disporne, con gli interessi maturati, appena raggiunta la maggiore età, quale frutto del loro impegno e del lodevole comportamento, ovvero in epoca antecedente al raggiungimento della maggiore età con l'assistenza del legale rappresentante munito delle necessarie autorizzazioni di legge.

#### Articolo 9

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La Fondazione devolve il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Napoli 29-06-1998

Amelia Luca




La Fondazione devolve il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Napoli 29-06-1998

Amelia Luca



REGISTRATO

a Napoli Ufficio

«ATTI PUBBLICI»

il 13-7-98

al n. 2

Mod. 71/M ca. L. 25000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO

per uso consentito  
Napoli, 15 luglio 1998

